




Consiglio Regionale del Lazio
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente



Presidente della 6^a
Commissione consiliare permanente

Presidente della 15^a
Commissione consiliare permanente

S E D E

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 143 del 22 giugno 2006 concernente:

**RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DA PARTE DELLA REGIONE"**

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.

La Commissione consiliare permanente "Sviluppo economico, ricerca, innovazione, turismo" interpellata esprimerà il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

(Rita Romanzi)

RC/AT

LEGISLATURA VIII°

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N.143 del 22 giugno 2006

Soggetti proponenti od estremi della deliberazione della Giunta regionale:

**Cons. ri: M. Di Carlo - B. Astorre - P. Brianti - S. Costa - F. Dalia -
G. Milana - C. Moscardelli - A. Zanon**

Oggetto:

**“RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DA PARTE DELLA REGIONE”**



Consiglio Regionale del Lazio

Gruppo Consiliare di
Democrazia e Libertà - la Margherita
per Uniti nell'Ulivo

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DA PARTE DELLA REGIONE”**

D’iniziativa dei Consiglieri

Mario Di Carlo

Bruno Astorre

Paola Brianti

Silvia Costa

Franco Dalia

Guido Milana

Claudio Moscardelli

Antonio Zanon

De Nobile
Astorre
Brianti
Costa
Dalia
Milana
Moscardelli
Zanon

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla commissione 6^a - 15^a

Roma, 22/6/2020

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

Nigro

RELAZIONE

Il processo di riforma della pubblica amministrazione e la modifica del Titolo V della Costituzione hanno evidenziato la necessità di avere una amministrazione sempre più funzionale e trasparente: la Regione è pertanto chiamata a realizzare, con norme ed atti di programmazione generale, il quadro di riferimento della Governance in grado di garantire un approccio alla gestione della “società controllata” focalizzato al raggiungimento di importanti obiettivi come l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione delle attività degli Enti strumentali e la coerenza di tali attività rispetto agli obiettivi strategici definiti dalla Regione stessa.

La presente proposta di legge prevede di costituire una holding di indirizzo e controllo alla quale trasferire le quote delle società partecipate o controllate dalla Regione e in grado quindi di conformare l’operato delle società suggerendo criteri comuni di gestione e obbligandole a renderne conto attraverso relazioni periodiche sulle principali voci economiche, patrimoniali e finanziarie.

Le società controllate dalla holding sono quindi tenute ad adottare un modello di corporate governance improntato sulla partecipazione, la responsabilità e la coerenza: con esso si intende regolamentare l’organizzazione interna delle società, definendo il sistema di direzione e controllo attraverso l’individuazione degli organi societari, del loro funzionamento e delle specifiche competenze ad essi attribuite prevedendo specifici obblighi informativi nei confronti della regione.

È prevista inoltre l’introduzione di un codice etico che definisce “ la responsabilità etico-sociale di ogni soggetto che faccia parte dell’organizzazione della società” e che individua i principi etici generali che caratterizzano l’attività sociale, i principi della trasparenza e buona amministrazione; sarà compito del comitato etico nominato dai soci e composto da massimo cinque persone con elevata professionalità verificarne l’effettiva attuazione e proporre sanzioni.



Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, interviene con la presente legge al fine di realizzare un efficiente sistema di governance che investa tutte le società nelle quali la Regione, direttamente ovvero attraverso società da essa controllate, abbia una partecipazione maggioritaria, in modo che sia assicurato, nel rispetto dell'autonomia gestionale delle singole società, la conformità del loro operato ai principi della programmazione regionale.
2. La presente legge persegue altresì le finalità di assicurare la trasparenza nella gestione e nei risultati aziendali nonché di garantire che l'attività sociale, in ogni caso sia conforme ai principi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ed ad un codice etico che le società di cui al comma 1 sono tenute ad adottare.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized monogram at the top and a more legible signature below it.

Art. 2

(Razionalizzazione del sistema delle partecipazioni)


1. Per la finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione di una società per azioni avente il ruolo di holding, nella forma di società per azioni dal capitale interamente detenuto dalla Regione stessa, avente unicamente funzioni di indirizzo e controllo. Alla holding sono trasferite le partecipazioni detenute dalla Regione in tutte le società di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari alla costituzione della holding.
3. La Regione è rappresentata, nell'assemblea della holding, dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia da lui delegato. Le decisioni relative ad atti di straordinaria amministrazione sono adottate previo parere della commissione consiliare competente. La regione si riserva di nominare, ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, gli amministratori, gli organi di controllo della holding nel numero stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto della holding medesima. Tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera p, dello statuto della Regione Lazio, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi. Trascorso inutilmente tale termine trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.
4. La holding è tenuta a trasmettere al Presidente della regione ed alla commissione consiliare competente:
 - a) una relazione previsionale annuale avente ad oggetto i piani strategici societari e finanziari della società;
 - b) un report gestionale, con cadenza almeno semestrale.



Art. 3

(Linee guida regionali)


1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida nei confronti della holding, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le linee guida sono sottoposte, con cadenza almeno annuale, a verifica da parte della stessa Giunta regionale che provvede alla loro eventuale modifica o integrazione con le stesse procedure di cui al comma 1.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.', located in the bottom right corner of the page.

Art. 4

(Corporate governance)

1. Le società controllate dalla holding, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono tenute ad adottare un modello di corporate governance, predisposto dalla holding stessa sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, in grado di consentire:
 - a) ogni azione atta a consentire l'esercizio del controllo sull'attuazione degli indirizzi dei programmi strategici e delle direttive impartite dalla Regione alla holding, in modo che sia garantita una armonizzazione dei criteri di gestione delle società partecipate;
 - b) la trasparenza nelle scelte aziendali attraverso l'introduzione di una chiara definizione delle funzioni e dei compiti dei diversi organi sociali, in modo che restino distinti:
 - b1) il ruolo di indirizzo strategico e di supervisione della gestione del Consiglio di amministrazione;
 - b2) il ruolo di responsabile della gestione ordinaria dell'Amministratore delegato;
 - b3) il ruolo di controllo rivestito dall'organo di controllo;
 - c) una chiara definizione e attribuzione, attraverso l'introduzione del codice etico di cui all'art. 5, delle responsabilità etiche e sociali degli organi delle società;
 - d) l'individuazione di soluzioni per superare le eventuali criticità e le inefficienze emerse nei sistemi di pianificazione, organizzazione e gestione delle società.
2. Con la corporate governance è definito, in particolare, il sistema di gestione e di rendicontazione delle società, le quali, in ogni caso sono tenute a trasmettere alla holding:
 - a) relazioni periodiche aventi ad oggetto l'andamento della gestione con particolare riferimento alle principali voci economiche, patrimoniali e finanziarie;
 - b) una relazione previsionale annuale contenente la definizione dei piani strategici di natura economica, finanziaria e patrimoniale e dei piani di investimento di breve e lungo periodo;
 - c) reporting gestionali, con cadenza almeno semestrale, che evidenzino i dati stimati, suddivisi per area di attività, da contrapporre ai dati consuntivi, con l'analisi degli eventuali scostamenti.
3. Nell'ambito della corporate governance sono disciplinate le modalità, i limiti e le procedure che le società di cui al comma 1 sono tenute ad osservare per l'acquisizione di beni e servizi qualora il relativo importo risulti inferiore alla soglia comunitaria nonché le modalità per effettuare le nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.



Art. 5

(Codice etico e comportamentale)

1. Il codice etico e comportamentale costituisce elemento integrante della missione sociale e definisce la responsabilità etico-sociale di ogni soggetto che faccia parte dell'organizzazione della società di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. Il codice etico, in particolare, individua:
 - a) i principi etici generali che caratterizzano l'attività sociale ed in particolare i principi della trasparenza e buona amministrazione, dell'imparzialità, della tutela della salute, del rispetto ambientale e dello sviluppo sostenibile;
 - b) le norme etiche da applicarsi nei confronti di tutti i soggetti con i quali la società si ed in particolare con i cittadini utenti e con i dipendenti;
 - c) le sanzioni interne per la violazione delle norme del codice.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, lo statuto della holding prevede l'esistenza di un comitato etico, nominato dall'assemblea dei soci della holding, nel numero massimo di cinque scelte tra persone con elevata professionalità e onorabilità, avente i compiti di consulenza per la predisposizione dei codici etici da parte di ciascuna società partecipata, di monitorarne l'effettiva attuazione anche sulla base di ispezioni indagini e segnalazioni, nonché di proporre ai competenti organi sanzioni nei casi di accertata mancata applicazione, ferme restando in ogni caso le competenze di vigilanza e controllo sulle società partecipate dell'organo di controllo.



Art. 6

(Contratto di servizio)

1. I rapporti tra la regione e la holding sono regolati da apposito contratto di servizio redatto in conformità ai principi e ai criteri previsti dalla presente legge.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. B.', located in the bottom right corner of the page.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta le linee guida previste all'articolo 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Le società nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione abbia, direttamente ovvero attraverso società da essa controllate, la partecipazione maggioritaria provvedono, entro 120 giorni dal suddetto termine, ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ed in particolare alle linee guida di cui all'articolo 3.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, le nomine di cui all'articolo 2 comma 3 sono effettuate dal Consiglio regionale entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente tale termine, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4 della L.R. 12/1993.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. L. L.', located in the bottom right corner of the page.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'iniziale partecipazione azionaria della Regione alla società di cui all'articolo 2, comma 1, avviene mediante la sottoscrizione ed il versamento di una somma non superiore ad euro 1.000.000,00.
2. Per le finalità previste al comma 1 è istituito, nell'ambito dell'UPB "Rete delle società per lo sviluppo" il capitolo di nuova istituzione denominato "Misure di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie" con lo stanziamento di euro 1.000.000,00.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. N. B.', located in the bottom right corner of the page.